

Lavoro/2 LE SITUAZIONI PIÙ DELICATE

Nelle aziende sono sospesi i licenziamenti economici

La moratoria vale solo quando i tagli sono motivati dalla gestione economica negativa

Giampiero Falasca
Matteo Prioschi

■ Licenziamenti sospesi fino al 15 maggio. Ma solo quelli legati a motivi economici, cioè all'andamento dell'azienda. Quindi, le molte imprese che nelle ultime settimane hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività, non potranno gestire la crisi decidendo di licenziare il personale. E i dipendenti di queste imprese avranno una tutela ulteriore: gli ammortizzatori sociali, che comportano riduzione della busta paga ma consentono di salvare il posto di lavoro.

Queste le due principali misure del decreto legge 18/20 cura Italia, che da una parte ha consentito il ricorso su larga scala agli ammortizzatori sociali, introducendo una

causale specifica legata all'emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus, con l'accesso alla cassa integrazione ordinaria o a quella in deroga per un periodo massimo di nove settimane dal 23 febbraio.

Dall'altra ha stabilito una moratoria di 60 giorni (a partire dal 17 marzo) sui licenziamenti collettivi e quelli individuali per giustificato oggettivo, con le modalità e gli effetti riportati nella scheda a fianco.

COSA È VIETATO E COSA NO

La definizione identifica le cessazioni dei rapporti di lavoro individuali dovuti a un andamento negativo della gestione economica (ma in realtà sono legittimi anche per migliorare la stessa, senza che ci si trovi in difficoltà o in crisi conclamata).

I licenziamenti collettivi, invece, sono sempre legati all'andamento economico e riguardano le aziende con più di 15 dipendenti che licenziano almeno cinque lavoratori in un arco di 120 giorni.

Il periodo di moratoria riguarda solo i licenziamenti economici e quindi è sempre possibile procedere ad esempio con quelli per giusta causa, cioè quelli motivati da un comportamento tenuto dal dipen-

LO STOP DIPENDE DALLO STRUMENTO

Licenziamenti collettivi

Sospese le procedure iniziate dal 24 febbraio in poi, per il periodo 17 marzo-15 maggio. Ne consegue che vanno interrotti gli incontri di esame congiunto, sia nella fase sindacale che amministrativa

I termini

Sospesi anche i termini che regolano le fasi dei licenziamenti collettivi:

- invio della comunicazione scritta ai sindacati;
- entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, esame congiunto azienda-sindacati, da concludersi entro 45 giorni;
- al termine dell'esame, va inviata sul risultato raggiunto (positivo o negativo);
- in caso di mancato accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro convoca le parti per un ulteriore tentativo, da concludersi entro 30 giorni;
- l'azienda può procedere al

licenziamento ma entro 7 giorni deve inviare una comunicazione con l'elenco dei lavoratori interessati e i criteri di scelta utilizzati

Comunicazione finale

Sospesa, quindi, anche la comunicazione finale dei licenziamenti, qualora si sia conclusa tutta la fase precedente. Inoltre, la sospensione riguarda tutti le procedure ancora da avviare.

Licenziamenti individuali

Per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, con le "tutele crescenti", scatta il divieto di licenziamento. Per questi lavoratori non sono previste procedure propeudetiche. Per gli assunti entro il 7 marzo oltre al divieto di licenziare scatta la sospensione della procedura di conciliazione preventiva da svolgere presso l'Ispettorato territoriale del lavoro

dente, tale da compromettere il rapporto con il datore di lavoro.

LA PROSPETTIVA

Dunque, pur in questo momento difficile, la notizia positiva è che fino alla metà di maggio non ci potranno essere licenziamenti su larga scala e, almeno fino all'esaurimento degli ammortizzatori sociali, le persone la cui attività è chiusa o sospesa potranno percepire un trattamento economico.

Certamente si tratta di misure temporanee, che potranno avere un effetto positivo sulla salvaguardia dei posti di lavoro solo se ci sarà un'effettiva ripresa delle attività.

Senza questa ripresa, a metà maggio potrebbero comunque verificarsi dei problemi, in quanto verranno a coincidere la fine del blocco sui licenziamenti e l'esaurimento per molte aziende delle nove settimane di cassa integrazione (che potevano essere utilizzate dal 23 febbraio, e quindi potrebbero essere già esaurite per alcune imprese), a meno che nel frattempo non venga disposta una proroga di questi strumenti e magari anche del blocco dei licenziamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglie in difficoltà. Le misure antipoverità affidano ai Comuni le decisioni su come erogare gli aiuti, che spettano a chi viene individuato dai servizi sociali

Ai più deboli cibo o buoni pasto nominativi

Gabriele Sepio

■ In questa fase emergenziale arriva dal governo un segnale di sostegno alle famiglie italiane in difficoltà. Con l'ordinanza del dipartimento della Protezione civile del 29 marzo sono stati stanziati 400 milioni di euro per le misure urgenti di solidarietà alimentare di cui circa 386 milioni in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto ordinario, alle Regioni Sicilia e Sardegna; mentre la restante parte (14 milioni) a Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, il provvedimento prevede la ripartizione delle risorse tra i vari Comuni italiani destinando una quota pari all'80% in misura proporzionale alla popolazione di ciascun singolo Comune, il restante 20% va ripartito «in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione». In sostanza si cerca di dare più risorse agli enti locali dove la povertà è maggiore garantendo comunque,

per quanto piccolo possa essere un Comune, un contributo non inferiore a 600 euro.

I fondi sono destinati all'erogazione di buoni pasto e derrate alimentari alle persone più deboli individuate dai servizi sociali comunali che potranno anche avvalersi del supporto degli enti del Terzo settore. I destinatari degli aiuti saranno individuati dall'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune fra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dettati dall'emergenza. Sul fronte operativo, l'ordinanza assegna ai Comuni la possibilità di acquistare in deroga alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici: buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Per quanto riguarda la prima modalità di distribuzione dei generi alimentari il Comune ha due possibilità: provvedere da solo al-

l'emissione dei buoni spesa, creando quindi un documento ad hoc di legittimazione che richiederà puntuali accorgimenti da parte dell'ente territoriale. In particolare, i buoni spesa dovranno essere nominali e contenere l'indicazione dell'importo erogato. Diversamente, il Comune si potrà avvalere degli operatori già presenti con le proprie piattaforme sul mercato alleggerendo così l'iter per l'emissione dei buoni spesa ma soprattutto affidandosi all'esperienza di chi è nel settore dei buoni già tempo. Molte, infatti, sono le piattaforme già attive che potrebbero mettersi a disposizione dei Comuni. Qualora, invece, il Comune voglia provvedere autonomamente all'acquisto, potrà avvalersi degli enti del Terzo settore sia nella fase di acquisto che nella fase di distribuzione di tali beni. L'ordinanza chiarisce che per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti, fermo restando il rispetto di tutte le misu-

Gli stanziamenti

Elenco degli stanziamenti suddivisi per i principali Comuni Italiani

	STANZIAMENTI
Firenze	2 milioni
Venezia	1,3 milioni
Foggia	1,1 milioni
Catanzaro	622 mila
Piacenza	566 mila
Bari	1,9 milioni
Reggio Calabria	1,3 milioni
Lecce	566 mila
Bergamo	624 mila
Cagliari	815 mila

Fonte: dati tratti dagli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza della Protezione Civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA